



COMUNE DI SUNO

Provincia di NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette (2017)** addì **ventisette** del mese di **marzo**, alle ore **21.12**, nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione **ordinaria** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale, in seduta pubblica

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
GIULIANI RICCARDO	<i>SINDACO</i>	GIULIANI RICCARDO	NOBILE LUIGINO
NOBILE LUIGINO	<i>VICE SINDACO</i>	FERRI MARTA	
FERRI MARTA	<i>CONSIGLIERE</i>	SACCHI ALBERTO	
SACCHI ALBERTO	<i>CONSIGLIERE</i>	CORTI LORENZO	
CORTI LORENZO	<i>CONSIGLIERE</i>	OIOLI GLAUCO	
OIOLI GLAUCO	<i>CONSIGLIERE</i>	CASARI JESSICA	
CASARI JESSICA	<i>CONSIGLIERE</i>	ERBETTA EZIO	
ERBETTA EZIO	<i>CONSIGLIERE</i>	COLOMBO MARIA VINCENZA	
COLOMBO MARIA VINCENZA	<i>CONSIGLIERE</i>	CUPIA FABIOLA	
CUPIA FABIOLA	<i>CONSIGLIERE</i>	MATTACHINI STEFANO	
MATTACHINI STEFANO	<i>CONSIGLIERE</i>		
Totale		10	1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor **Serena D.ssa DE LUCA**.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor **Riccardo GIULIANI**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

E' presente l'Assessore Esterno nominato: **Masdea Annamaria**.

Il Sindaco-Presidente propone l'adozione del seguente atto deliberativo, avente per oggetto:

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquota e soglia di esenzione per l'anno 2017.

Premesso che, con Decreto Legislativo, n.360 e successive modifiche del 28 Settembre 1998, è stata istituita, a decorrere dal 1° Gennaio 1999, l'Addizionale Provinciale e Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione, così come segue:

a) i comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito informatico, individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico anche ai sensi del D.L.201/2011;

b) l'aliquota di compartecipazione non può superare gli 0,8 % punti percentuali;

c) l'art.1 - comma 142 - della L. n.°296/2007 che ha novellato il D.Lgs. n.°360/1998 mediante l'introduzione dell'art.3 - bis, nel quale si dispone che " con il medesimo regolamento possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ";

d) l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

e) l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° Gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

Considerato che il Comune di Suno, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 20 Marzo 2007, ha approvato il regolamento che disciplina l'Addizionale Comunale all'IRPEF, determinando, con decorrenza 1° Gennaio 2007, l'addizionale nella misura di 0,3 punti percentuali;

Considerato che tale misura, tenuto anche conto del blocco degli aumenti disposti dalle relative leggi finanziarie, è stata confermata fino all'anno d'imposta 2012;

Preso atto che con D.L. n.138/2011, convertito con Legge n.148/2011, è stato abrogato l'art.5 del D.Lgs. n.23/2011, ripristinando la possibilità di aumentare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF fino allo 0,8 %, anche differenziandole in relazione agli scaglioni di reddito;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 28 giugno 2013, con la quale veniva stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art.1 del D.Lgs n.360/1998, in 0,5 punti percentuali e l'esenzione per i redditi inferiori o uguali ad €. 7.500,00;

Richiamata, inoltre, la Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 28 aprile 2016, con la quale veniva confermata, per l'anno 2016, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art.1 del D.Lgs n.360/1998, in 0,5 punti percentuali e rinnovata l'esenzione per i redditi inferiori o uguali ad €. 7.500,00;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato, dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente:

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Ritenuto:

- di confermare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art.1 del D.Lgs n.° 360/1998, in 0,5 punti percentuali, stabilita con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 28 giugno 2013 e confermata anche per l'anno 2016 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 28 aprile 2016;
- di rinnovare la concessione delle esenzioni, in particolare, ai redditi inferiori o uguali ad €. 7.500,00, come stabilito con la Deliberazione di Consiglio citata al punto precedente;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €.190.000, determinato secondo il criterio *di competenza*;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziaria 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.27 in data 10 marzo 2017, immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato, infine, l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Segretario Comunale nonché Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE

1) di confermare, per l'anno 2017, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art.1 del D.Lgs n.360/1998, in **0,5 punti percentuali**, come stabilito con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2013 e confermata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.15/2016;

2) di dare atto che viene confermata anche l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale per reddito inferiore o uguale ad €. 7.500,00, come stabilito con le deliberazioni richiamate al punto precedente;

3) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena D.ssa De Luca

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Serena D.ssa De Luca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta sopra formulata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi;

Visto il seguente intervento del Consigliere di Minoranza Mattachini Stefano, a cui viene concessa dal Sindaco la parola, su richiesta dello stesso componente:

- Il Consigliere Mattachini Stefano ammette che la tariffa d'imposta dell'addizionale comunale Irpef di Suno è, nel raffronto che comunque si tende a fare con gli altri Comuni, una tra le più basse applicate nel circondario, per cui non se la sente di sollevare alcuna obiezione in merito.

Con voti favorevoli **n.10**, contrari ed astenuti **nessuno**, sui n.10 Consiglieri presenti alla seduta odierna, resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione, avente per oggetto: "Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche: Conferma aliquota e soglia di esenzione per l'anno 2017".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli **n.10**, contrari ed astenuti **nessuno**, sui n.10 Consiglieri presenti alla seduta odierna, resi in forma palese

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Riccardo GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena D.ssa DE LUCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Suno il giorno e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

N.° Reg. Pub.

Suno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena D.ssa DE LUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si dichiara, a norma dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che la deliberazione è esecutiva dal
- Si dichiara, a norma dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che la deliberazione è esecutiva dal

Suno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena D.ssa DE LUCA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Suno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serena D.ssa DE LUCA